



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONI UNITE CIVILI**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

MARGHERITA CASSANO

Prima Presidente

ANTONIO MANNA

Presidente di Sezione

ROSA MARIA DI VIRGILIO

Presidente di Sezione

ALBERTO GIUSTI

Presidente di Sezione

MARIO BERTUZZI

Consigliere

GIULIA IOFRIDA

Rel. Consigliere

ANTONELLA PAGETTA

Consigliere

GIUSEPPE GRASSO

Consigliere

GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI

Consigliere

Oggetto

AVVOCATO  
ALBO

Ud. 04/02/2025 P.U.  
Cron.

R.G. n. 8440/2024

**SENTENZA**

Sul ricorso iscritto al n. r.g. 8440/2024 proposto da:

GAETANO, elettivamente domiciliato in

**- ricorrente -**

**contro**

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO CALABRIA, in persona  
del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in

che lo

rappresenta e difende;

**- controricorrente -**

**contro**

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;



avverso la sentenza n. 65/2024 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 13/03/2024.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/2025 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CARDINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso, dichiarandolo inammissibile o infondato;

### **FATTI DI CAUSA**

Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n. 65/24 R.D., depositata il 13/3/2024, ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il ricorso proposto dal Dr. Gaetano avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria del 28/7/2022 che aveva dichiarato inammissibile la richiesta formulata dal Dr. nel giugno 2022, con la quale lo stesso, dopo avere subito la radiazione dal COA di Udine, aveva chiesto di essere reinscritto all'Albo tenuto dal Consiglio di Reggio Calabria.

Il COA reggino aveva rilevato che: - la sentenza n. 128/2015 del CNF, di cui al comma 2 dell'art.62 della legge professionale (che confermava il provvedimento di radiazione del COA), era stata pubblicata il 23/7/2015 e notificata il 28/7/2015; il ricorso per cassazione avverso la suddetta decisione, era stato respinto con sentenza delle Sezioni Unite n. 13374/2016, depositata il 7/12/2016, con conseguente definitività ed esecutività della sanzione della radiazione (28/7/2015 a seguito della notifica della sentenza del CNF); - l'istante poteva chiedere, ai sensi del comma 10 dell'art. 62 citato, di essere nuovamente iscritto *«decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio»*, ma non oltre *«un anno successivamente alla scadenza di tale termine»*, e dunque, nella specie, *«non prima del 28/7/2020 e entro il 28/7/2021»*; - l'istanza era stata, invece, presentata da Sangripoli ben oltre il termine decadenziale indicato, *«peraltro maturato (anche a voler ritenere*





Il Consiglio Nazionale Forense ha osservato che la sanzione disciplinare della radiazione, comminata dal CDD, diventa esecutiva, qualora non impugnata, una volta decorso il termine per l'impugnazione e, nell'ipotesi di ricorso avanti il CNF, l'esecutività della radiazione decorre dal giorno successivo alla notifica della sentenza del CNF, come precisato dall'art. 62, comma 2, L. 247/12 (secondo cui «*Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine dell'impugnazione, per le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina, o dal giorno successivo alla notifica della sentenza all'incolpato*»). L'interessato può proporre ricorso avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di reiscrizione ovvero di cancellazione dall'albo, ai sensi dell'art. 61 della legge professionale, cui rinvia l'art. 17 della l.247/2012 (che disciplina la reiscrizione), comma 18, dove è stabilito un termine di trenta giorni dal deposito ovvero dalla notifica della decisione per ricorrere avverso i provvedimenti dei Consigli Distrettuali di Disciplina.

Nella specie, il Dr. \_\_\_\_\_ con ricorso al TAR notificato il 28 ottobre 2022, aveva impugnato la delibera del COA di Reggio Calabria del 28 luglio 2022, comunicata il 4 agosto 2022, e, a seguito della declinatoria di giurisdizione del TAR, aveva «*riassunto tempestivamente*» (nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della prima sentenza) il ricorso dinanzi al CNF, ai sensi dell'art. 11, comma 2 c.p.a.

Il ricorso originario, avverso il provvedimento del COA di Reggio Calabria, avrebbe dovuto essere proposto entro il 30/9/2022, considerata la sospensione feriale dei termini, ed era stato, invece, impugnato dal Dr. \_\_\_\_\_ dinanzi al TAR oltre tale termine, anche se nel rispetto del termine decadenziale di 60 giorni previsto per i giudizi amministrativi.

Quindi, ad avviso del CNF, «*seppure i termini di impugnazione, secondo le regole previste per i giudizi amministrativi, sono stati rispettati, così come anche quello per la riassunzione del giudizio, occorre considerare che l'istituto della translatio iudicii non può consentire l'elusione dei termini temporali posti, a pena di decadenza, a tutela delle posizioni giuridicamente protette dinanzi al giudice dotato di giurisdizione e l'art.11, comma 2, c.p.a. ha espressamente tenuto "ferme" in materia le preclusioni e le decadenze intervenute*». Il principio



della «*translatio iudicii*» introdotto dall'art. 59 della legge n. 69/2009, in ottemperanza ad una decisione della Corte costituzionale (la sentenza n. 77/2007), comporta effettivamente, ai fini del rispetto del termine per ricorrere, la salvezza degli effetti, sostanziali e processuali, della domanda avanzata innanzi al giudice sfornito di giurisdizione, ma tale salvezza non può spingersi fino al punto di rimettere nei termini un ricorrente che fosse già incorso in una decadenza, in quanto, affinché l'effetto conservativo della «*translatio*» possa operare, la domanda originaria deve essere stata tempestivamente proposta di fronte al giudice poi dichiaratosi (o dichiarato ex art. 41 c.p.c.) privo di giurisdizione.

E, nella specie, non ricorreva neppure l'invocato errore scusabile, dovuto alla «*obiettiva incertezza in ordine alla normativa applicabile*», in quanto, anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 247/2012 (il cui art.17, comma 14, attribuisce al CNF una competenza generalizzata su tutti i provvedimenti concernenti l'iscrizione e la cancellazione dagli albi, registri ed elenchi), il CNF era competente a conoscere dell'impugnazione dei provvedimenti in materia di reinscrizione all'albo del professionista radiato.

L'art. 47 del RDL 1578/1933, infatti, prevedeva il decorso del termine di cinque anni per presentare la domanda (unitamente all'intervenuta riabilitazione in caso di condanna penale), rinviando all'art. 31 del medesimo testo legislativo, che disciplinava l'iscrizione del professionista all'albo, e la possibilità di poter ricorrere al CNF entro venti giorni. Inoltre, alla luce di una giurisprudenza consolidata, l'omessa indicazione dell'autorità e del termine per l'impugnazione non costituiscono causa di nullità, giacché la particolare qualifica professionale dell'incolpato esclude ogni incertezza in merito, con conseguenza insussistenza di un errore scusabile. Né si può giustificare, nell'ipotesi di impugnazione tardiva, alcuna rimessione in termini, trattandosi di un istituto di carattere generale che presuppone un impedimento dovuto a una causa di forza maggiore o caso fortuito, con il carattere dell'assolutezza.

Avverso la suddetta pronuncia, comunicata il 15/3/24, il Dr. Gaetano propone ricorso per cassazione, notificato il 15/4/24, affidato a unico motivo,



nei confronti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria (che resiste con controricorso).

Il PG ha depositato memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorrente e il COA controricorrente hanno depositato memoria.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione dell'art. 153 c.p.c. e dell'art. 3, comma 4, L. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto, in mancanza dell'indicazione del termine e dell'autorità cui era possibile ricorrere ed a fronte di un incerto quadro normativo in punto di giurisdizione, il C.N.F. non ha riconosciuto la scusabilità dell'errore e non ha concesso la rimessione in termini a seguito della riproposizione del giudizio ai sensi dell'art. 11 c.p.a..

A sostegno del ricorso si invoca l'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui l'omessa indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, prescritta dall'art. 3, comma 4, L. n. 241/1990, giustifica la concessione del beneficio dell'errore scusabile e la conseguente rimessione in termini: *«[l']omessa o erronea indicazione, nell'ordinanza ingiunzione (o, in sua mancanza, nella cartella di pagamento), del termine per proporre l'opposizione e dell'autorità competente a decidere sulla stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della l. n. 241 del 1990, non determinano, «ex se», invalidità dell'atto ma, possono, al più, dar luogo ad errore scusabile, impedendo la decadenza dal diritto di proporre opposizione, qualora tali indicazioni mancanti o sbagliate non consentano l'adeguata identificazione dell'Autorità a cui ricorrere e la conoscenza dei termini relativi»* (Cass. Sez. II, 27 gennaio 2020, n. 1740 e 31 maggio 2006, n. 12895; nello stesso senso, Cass. Sez. III, 8 febbraio 2012, n. 1766).

Si denuncia che l'interpretazione dell'art. 153 c.p.c. offerta dal C.N.F., impedendo l'esame di una domanda giudiziale proposta nei termini indicati dal legislatore innanzi ad un diverso plesso giurisdizionale, ha rappresentato un'evidente violazione dei diritti fondamentali garantiti dagli artt. 3, 24 e 111 Cost., nonché dall'art. 6 C.E.D.U.

2. La censura è inammissibile.



La sentenza impugnata, premesso che lo stesso ricorrente era consapevole di aver proposto un'impugnazione tardiva avverso il provvedimento del COA di Reggio Calabria che aveva dichiarato la tardività della istanza di reiscrizione, ha affermato, sulla base di una condivisa giurisprudenza delle Sezioni unite (Cass. SU n. 19653/2018), che l'omessa indicazione dell'autorità e del termine di impugnazione non costituiscono causa di nullità. Inoltre, statuendo sulla possibilità di riconoscere l'errore scusabile, la sentenza ha osservato che tale omissione *«non è causa di nullità né giustifica in caso di ritardo dell'impugnazione stessa, alcuna rimessione in termini, giacché la particolare qualifica professionale dell'incolpato esclude ogni incertezza in merito, non sussistendo pertanto un errore scusabile»*.

Questa Corte, in ordine alla possibilità di sindacare, in questa sede, la legittimità della valutazione circa la scusabilità dell'errore, ha di recente ribadito (Cass. SU 18435/2024) l'inaammissibilità della censura, essendo consolidato il principio di diritto secondo cui l'accertamento della sussistenza dei presupposti rilevanti per la configurazione di affidamento rilevante compete al giudice del merito ed è incensurabile per cassazione se non nei limiti di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., nella rigorosa interpretazione offertane da questa Corte, a far data da Cass. S.U. n. 8053 del 2014 (cfr. da ult. Cass. nn. 34510 del 2021 e 7545 del 2016).

Si è, di conseguenza, ribadito che, nell'ipotesi in cui un ente (in quel caso previdenziale, n.d.r.) abbia fornito all'assicurato *«una erronea indicazione del termine per proporre impugnazione giudiziale, il giudizio circa la sussistenza dei presupposti per la risarcibilità del danno arrecato in seguito all'omessa impugnazione del provvedimento di reiezione nei termini previsti dalla legge – che si concretano nell'accertamento dell'erronea comunicazione dell'ente, della natura scusabile dell'errore determinato dalla comunicazione e del rapporto di causalità fra errore e scadenza del termine – dà luogo ad un giudizio di fatto che compete in via esclusiva al giudice del merito e che può essere censurabile in cassazione solo nei limiti di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (v. in tal senso già Cass. n. 11090 del 2007)»*.

Con ordinanza n. 31483/2023 si è poi ribadito che l'evento addotto per integrare una causa non imputabile ai fini della rimessione in termine, regolata dall'art.



art. 153, comma 2, c.p.c., deve avere carattere di impedimento assoluto, come richiesto dalla norma, sulla base di un orientamento consolidato (Cass. n. 17729/18), e che la causa non imputabile «*non può risolversi in una mancanza di diligenza*» e «*non può quindi consistere in un difetto di organizzazione della propria attività professionale da parte del difensore*» (Cass. n. 363/2017). Un deficit di diligenza e di organizzazione del lavoro imputabile al difensore esclude pertanto la possibilità della rimessione in termini; ed è sempre irrilevante il requisito di buona fede di chi ponga in essere l'atto processuale e pertanto non vi è necessità di una sua intenzione dolosa.

Nella specie, dunque, la valutazione di merito del C.N.F., fondata sulla pacifica qualificazione professionale, derivante dalla preparazione giuridica del ricorrente, che chiedeva la reiscrizione nell'albo presso il COA di Reggio Calabria, neppure specificamente contestata nel ricorso, non è sindacabile in questa sede per quanto sopra affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

3. Per quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

### **P.Q.M.**

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in €. 5.000,00, oltre €. 200,00 per esborsi ed oltre accessori di legge nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025 .

La Consigliera est.



Giulia Iofrida

La Presidente  
Margherita Cassano

